ORDINE MILITARE
DI SAVOIA

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b -
135

ORDINE MILITARE
DI SAVOIA

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

R. DECRETO N. 1114

PER IL

riordinamento dell'Ordine militare di Savoia

SIRE,

Non appena salpava da questi RR. Stati il corpo d'esercito alla volta di quell'Oriente, dove agli antichi fasti dovea aggiungere nuovi titoli di gloria, V. M. si degnava di manifestare al riferente il suo intendimento di ristaurare e far rifiorire l'Ordine militare di Savoia. Era mente di V. M. di associare una grande istituzione militare ad una delle epoche più solenni del presente secolo, e dar nel tempo stesso all'esercito una nuova testimonianza dell'affetto che Ella nutre per quei forti che illustrano la patria lontana, affrontando con eguale costanza d'animo non solo i rischi comuni a tutte le guerre, ma ancora quelli specialissimi di una lotta veramente meravigliosa e singolare.

Il riferente recossi a grato dovere di adempiere gli ordini sovrani.

È antico nella Vostra R. Casa il suscitare coll'esempio gli egregi fatti di guerra, ed il ricompensarli con nobili premi. Tacerò le ampie concessioni di feudi e diritti signorili e titoli che furono nei secoli andati le ricompense solitamente adoperate. Accennerò solo quelle particolarmente istituite dai Vostri illustri Antecessori.

Amedeo VI, quattro anni prima che muovesse alla gloriosa spedizione di Oriente contro i Bulgari, per guiderdone dei più sublimi servizi, specialmente di guerra, istituiva l'Ordine del *Collare*, detto più tardi dell'*Annunziata*, dei più antichi e più pregiati d'Europa.

Emanuele Filiberto, gran riformatore della monarchia, nel 1572 restaurava l'Ordine di S. Maurizio, e poco dopo lo univa a quello di S. Lazzaro, collo scopo principalmente d'aver una milizia « nobile,

« onorata ed eletta, che non solo per obbligo di suddito, ma per « voto di religione, gli fosse devota, ed a cui potesse senza troppa « spesa dell'erario distribuire ricompense ».

L'Ordine prosperò, ed a mano a mano crebbe coi destini della monarchia, abbracciando non solo i servizi militari, ma anche i civili.

Durante le ultime guerre del secolo scorso, per premio pei fatti di valore, si distribuivano medaglie d'oro o d'argento, come scorgesi dal regolamento in data 21 maggio 1793.

Vittorio Emanuele I immaginava una più larga ed onorevole ricompensa alle segnalate fazioni di guerra, ed il 14 agosto 1815 creava l'Ordine militare di Savoia.

Però, sia per effetto della pace, interrotta appena dalla gloriosa ma brevissima spedizione di Tripoli, sia per le condizioni, forse troppo strette, imposte al conseguimento delle decorazioni, esse non furono quasi mai più conferite, e la Croce di Savoia rimase illustre ma sterile testimonio di fede e bravura.

Per la qual cosa il magnanimo Re Carlo Alberto ristabiliva nel 1833 le medaglie d'oro e d'argento al *valore militare* per premio a generosi fatti operati in guerra ed in pace da militari; ed aggiungeva alle medaglie un soprassoldo, il cui valsente venne raddoppiato dalla legge del 31 dicembre 1848.

Le suddette medaglie servirono a ricompensare i molti atti di valore che segnalarono la gloriosa benchè sventurata campagna del 1848 e quella breve del 1849. La decorazione di Savoia, forse per la seconda delle cause accennate, non fu conferita.

Ma se le medaglie sono invidiato compenso agli atti di personale coraggio, non sembrano adeguato guiderdone alle ardite ed importanti fazioni di guerra condotte nell'esercizio di alcun comando militare con forze più o meno grandi. Si aggiunge che esse non possono venir conferite più di due volte alla stessa persona, e quindi non possono servire che a premiare tutto al più due atti di valore.

Per altra parte non solo l'Ordine militare di Savoia è caduto in dissuetudine, ma, come è costituito, offre difficoltà sovente insuperabili per ricompensare a tempo, nè serve a premiare quei servigi, quantunque distintissimi, che un militare può rendere anche in tempo di pace.

L'Ordine Mauriziano poi è destinato a ricompensare ogni specie di servigio reso allo Stato: quindi non può avere agli occhi dei militari quel pregio che avrebbe certamente una decorazione esclusivamente destinata per loro.

Mentre una parte delle Vostre forze di terra e di mare sta, o Sire, lottando con bravura e costanza in quell'Oriente ben noto già alle armi ed ai navigli italiani, parrebbe opportuno rifondere l'Ordine militare di Savoia, allargandone in modo le condizioni da servir di degna ricompensa non solo alle azioni personali, ma altresì alle imprese di guerra condotte con forze più o meno cospicue e dai più distinti servigi resi anche altrimenti nella milizia.

A questo scopo mira il decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla M. V. Esso si appoggia essenzialmente sulle seguenti basi:

1° stabilire le condizioni d'ammissione a ciascuna classe dell'Ordine, sia per servigi di guerra, sia per quelli di pace, in modo che sia proporzione tra classe e classe, nè si passi dall'una all'altra senza nuovi e segnalati motivi;

2° conservare alla decorazione il massimo prestigio facendone precedere la concessione dal parere d'un Consiglio, e tuttavia pel tempo di guerra e pei casi straordinari riserbare a V. M. il modo di premiare subito servigi molto distinti.

Con questo intendimento si propone di distribuire l'Ordine in 4 classi, cioè: Gran Croci, Commendatori di 1ª e 2ª classe, Ufficiali e Cavalieri.

Si conserverebbe all'Ordine il titolo di *Savoia* sia per indicarne l'origine, sia per riguardo a questa nobile parte dello Stato d'onde incominciò la potenza della Vostra gloriosa stirpe.

Si proporrebbe di tramezzare il nastro azzurro d'una lista rossa, innestando così il colore in cui campeggia la Croce Sabauda al colore azzurro storico di Savoia che comparve gloriosamente sulle bandiere nazionali in Oriente, ai tempi di Amedeo VI, il che servirebbe anche a distinguerlo da altri Ordini stranieri in cui solo campeggia l'azzurro.

La Croce bianca in campo rosso porterebbe nel mezzo da un lato le iniziali identiche del fondatore e del ristoratore dell'Ordine e nel rovescio la data dell'istituzione e lo scopo della medesima.

Le insegne delle varie classi dell'Ordine furono divisate di modo che sia una notevole graduazione dall'una all'altra. Alle insegne da commendatore di prima classe sarebbe aggiunta una stella sul petto: essendo questo il grado più elevato che si concederebbe in tempo di pace. La Gran Croce sarebbe riservata ad eminenti servigi prestati in guerra nell'esercizio d'un comando da ufficiale generale.

L'istituzione d'un consiglio, il quale verifichi i fatti ed esamini i titoli dei candidati assicurerebbe l'imparzialità e crescente decoro e pregio all'Ordine. Si propone triennale, sia perchè V. M. abbia quest'altro mezzo di ricompensare i servigi militari, sia perchè in certe occasioni molti militari distintissimi non potrebbero far parte del consiglio.

Si propone poi che il consiglio emetta il suo voto a modo di *giurì*, perchè esso deve conoscere i fatti intorno ai quali sarà spesso impossibile raccogliere prove legali, il cui valore non può venir convenientemente apprezzato se non da militari onorati che consultino la propria coscienza.

Trattandosi poi di fatti il cui merito deve essere manifesto, la condizione dei due terzi dei suffragi accrescerà bensì il prestigio della decorazione, ma non porterà inciampo al vero merito.

Per accrescere pregio alla decorazione, V. M. restringerebbe la propria prerogativa, consultando per la quasi totalità dei casi il consiglio. Ma pare necessario di far qualche eccezione a questa magnanima idea, sia per provvedere alle prime nomine necessarie all'impianto dell'Ordine, sia per fatti segnalati sul campo di battaglia.

In quest'ultimo caso trattandosi di premiare subito fatti segnalati bensì, ma operati da solo, ovvero con poche forze, pei quali riuscirebbe difficile radunar prove sufficienti e troppo lungo sottoporlo all'esame del consiglio, si propone che V. M. si riservi di conferir la decorazione di Cavaliere anche per mezzo de' comandanti dell'esercito, sotto certe restrizioni di tempo.

Ma per non togliere al vero merito, che per isbaglio o per sventura potesse rimanere obliato, il mezzo di farsi far ragione, si ammetterebbe la facoltà di reclamare dentro un certo limite di tempo, purchè il reclamo sia approvato dai superiori.

Si riserverebbe poi al consiglio di emettere il suo parere intorno ai fatti meritevoli della Gran Croce, e della Croce di Commendatore; perchè essi non possono essere se non fatti importanti e facile a provarsi, e per altra parte non si potrebbero sottoporre sul sito ad una commissione speciale senza pericolo di perditempo od altri inconvenienti.

Lo stesso si dica per quanto riguarderebbe la concessione di Croce alle bandiere.

Finora V. M. non potrebbe destinare all'Ordine militare di Savoia se non il sopravanzo di quei fondi, dei quali ha facoltà di disporre indipendentemente dal potere legislativo. Ma è sperabile

che il Parlamento coadiuvi la M. V. a compiere con una adeguata dotazione lo scopo dell'Ordine. Allora sarà il caso di regolar la concessione di soprassoldi con ispeciali provvedimenti.

Tali sono i principali punti d'un divisamento che aprirà al Governo una nobile via per ricompensare i servigi militari distinti e stimolare a virtuosa emulazione.

La M. V., che, come Soldato e Generale, prese tanta parte nelle gloriose azioni del 1848, e si ebbe il petto fregiato delle due medaglie al *Valore*, coronerà le molte ed utili riforme militari effettuate felicemente sotto il suo Regno, ove si degni elargire la Sovrana sua approvazione al seguente decreto.

Regio decreto mediante il quale è ricostituito l'Ordine militare di Savoia.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re di Sardegna.

Visto l'articolo 78 dello Statuto fondamentale della Monarchia;

Volendo dare alle Nostre armate di terra e di mare, di cui parte sta ora combattendo nell'Oriente, un nuovo e costante pegno di affetto che valga a ricompensare i nobili servigi degli uni, stimolare l'emulazione negli altri;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

§ 1. L'Ordine militare di Savoia, fondato dagli statuti del 14 agosto 1815, è ricostituito nel modo seguente.

Art. 2.

§ 2. L'Ordine militare di Savoia è particolarmente destinato a ricompensare i servigi distinti resi in guerra dalle nostre truppe di terra e di mare, nè potrà venir conferito in tempo di pace, se non che nei casi speciali indicati dagli articoli 19 e 20 del presente decreto.

Art. 3.

§ 3. Noi Ci dichiariamo Capo e Gran Maestro dell'Ordine militare di Savoia; dopo Noi lo saranno i nostri successori al trono.

Art. 4.

§ 4. L'Ordine anzidetto consta di quattro classi.

§ 5. La prima è dei *Gran Croci*.

§ 6. La seconda è dei *Commendatori*, suddivisi in commendatori di *prima* e commendatori di *seconda classe*.

§ 7. La terza è degli *Ufficiali*.

§ 8. La quarta dei *Cavalieri*.

Art. 5.

§ 9. La forma e le dimensioni delle croci, delle stelle e del nastro saranno determinate nel disegno annesso al presente decreto, e d'ordine Nostro sottoscritto dal ministro della guerra.

Art. 6.

§ 10. I cavalieri portano la Croce dell'Ordine sul petto a sinistra, pendente da un nastro azzurro tramezzato da una lista rossa in palo.

§ 11. Per gli ufficiali la Croce è pendente sul petto sinistro, distinta da quella di cavaliere, in conformità del disegno citato dall'art. 5.

§ 12. La Croce dei commendatori di seconda classe è sormontata da un trofeo con una corona in oro, ed è portata pendente dal collo sul petto sostenuta da un largo nastro del colore dianzi stabilito.

§ 13. I commendatori di prima classe portano la Croce stessa che quelli di seconda classe, e nel medesimo modo appesa, e si fregiano inoltre il petto a sinistra di una *stella in argento colla Croce nel mezzo*.

§ 14. I cavalieri di Gran Croce portano ad armacollo dalla spalla destra al fianco sinistro una gran fascia dello stesso colore turchino tramezzato in rosso, dalla quale penderà la Croce sormontata dal trofeo e dalla corona, ed inoltre si fregieranno il petto a sinistra di una grande stella in argento orlata d'oro, dentro la quale brillerà la Croce dell'Ordine, sormontata in ciascuna delle aste di corona d'oro.

§ 15. I commendatori e i cavalieri di Gran Croce portano in piccola divisa, semplicemente appesa all'occhiello dell'abito a sinistra, la Croce distintiva della classe loro, ridotta bensì alla stessa dimensione di quella dei cavalieri.

Art. 7.

§ 16. Il soprassoldo che venisse annesso alla concessione della decorazione di taluna classe dell'Ordine militare di Savoia può cumularsi col soprassoldo annesso alle medaglie al valore militare, istituite con regio brevetto 26 marzo 1833.

§ 17. Il militare che, dopo conseguita una Croce dell'Ordine, ne ottenesse un'altra di classe superiore, porterà solamente quest'ultima. Similmente riterrà soltanto il soprassoldo annesso ad essa.

Art. 8.

§ 18. Il cancelliere e tesoriere dell'Ordine è sempre lo stesso ministro della guerra.

§ 19. È segretario un militare in attività od in ritiro, il quale appartenga ad una delle classi suddette. Ad esso sarà assegnata per tale ufficio l'annua provvigione di lire mille sui fondi dell'Ordine.

§ 20. Il segretario è nominato da Noi.

Art. 9.

§ 21. L'Ordine ha un consiglio composto di sette membri da Noi nominati fra militari in servizio attivo od in ritiro, che appartengano a taluna delle quattro classi del medesimo e preferibilmente alle due prime.

§ 22. I membri così nominati per la prima volta saranno rinnovati per estrazione, cioè: due, dopo il primo anno; due, dopo il secondo anno; tre, dopo il terzo.

§ 23. I membri, che entreranno nel consiglio dopo la prima volta, siederanno nel medesimo per un triennio.

§ 24. Noi Ci riserbiamo la facoltà di riconfermarli dopo il primo triennio.

Art. 10.

§ 25. Il consiglio è presieduto da quello dei suoi membri che appartenga alla classe più elevata dell'Ordine; ed a parità di classe, che sia più anziano.

§ 26. Il consiglio è convocato dal ministro della guerra per l'esame delle proposte e dei richiami relativi all'Ordine.

§ 27. Il parere del consiglio Ci è sempre rassegnato dal ministro stesso.

Art. 11.

§ 28. Il consiglio delibera a modo di *giurato* ed a *maggioranza di voti.*

§ 29. Ogni membro ha un sol voto.

§ 30. Per la validità della deliberazione è necessario il numero di cinque membri presenti.

§ 31. Ed ove per guerra, od altro straordinario motivo, questo numero non si potesse riunire, ci riserviamo di provvedere al caso, mediante la nomina di alcuni supplenti, scelti bensì però sempre fra i membri dell'Ordine.

Art. 12.

§ 32. La *Gran Croce* è esclusivamente destinata a premiare i servigi eminenti resi in guerra.

§ 33. Può aspirare alla medesima quel generale d'armata, o luogotenente generale, ammiraglio o viceammiraglio, che esercitando un comando del suo grado, abbia colle forze a lui obbedienti compiuto un'*impresa segnalata e molto utile allo Stato*, la quale dimostri *straordinario coraggio e singolar perizia.*

§ 34. E similmente può aspirare alla Gran Croce, nel medesimo caso e colle stesse condizioni, quel maggior generale o contrammiraglio, che eserciti un comando superiore al suo grado.

Art. 13.

§ 35. Può aspirare:

1° alla Croce di commendatore di prima classe:

a) l'ufficiale generale, che esercitando un comando del suo grado o superiore, abbia colle forze a lui obbedienti compiuta una fazione distinta per coraggio e perizia;

b) e colla stessa ora detta condizione, il colonnello che eserciti un comando superiore al suo grado.

2° alla Croce di commendatore di seconda classe:

a) il colonnello o tenente colonnello, che esercitando un comando del suo grado, abbia soddisfatto alle condizioni pur ora mentovate;

b) e così pure un maggiore che eserciti un comando superiore al suo grado.

3° alla Croce di ufficiale:

a) il maggiore che, esercitando un comando del suo grado, abbia soddisfatto alle condizioni poc'anzi accennate;

b) e così anche il capitano che soddisfaccia alle medesime, esercitando un comando superiore al suo grado.

Art. 14.

§ 36. Può aspirare alla Croce di cavaliere quell'ufficiale che, esercitando un comando del suo grado, avrà in guerra colle forze a lui obbedienti ottenuto un risultato distinto per valore ed utilità, oppure si sia distinto con una azione personale di valore.

§ 37. Può aspirare pure alla Croce di cavaliere quel militare di qualsiasi grado, il quale, trovandosi già decorato di due medaglie al valor militare, si fosse distinto in guerra *per una splendida azione personale.*

§ 38. L'ufficiale di qualsiasi grado già fregiato della decorazione di una classe dell'Ordine può aspirare a quella della classe superiore nel caso di nuove azioni segnalate.

Art. 15.

§ 39. Come per meritare le ricompense accennate nei due precedenti articoli non è necessario rimaner ferito, così una ed anche più ferite riportate in un fatto d'arme non dànno di per sè diritto a tali ricompense, se il militare non ha altro titolo alle medesime.

Art. 16.

§ 40. In guerra la Croce da cavaliere può venir conferita, prese prima sommarie informazioni, dal generale in capo, ed anche dal comandante di una piazza investita dal nemico, oppure dal comandante di una divisione che operi isolatamente, sempre quando questi e quegli siano per tal fine particolarmente autorizzati per R. decreto.

§ 41. In tal caso la Croce deve essere conferita subito dopo il fatto, od almeno nei tre giorni successivi al medesimo.

§ 42. Scorsi i tre giorni dopo il fatto, cessa ai comandanti ora detti la facoltà di cui si tratta.

§ 43. Chiunque nondimeno creda aver diritto alla decorazione può richiamare in via gerarchica presso il Ministero della guerra, il quale ne farà esaminare il richiamo dal consiglio dell'Ordine.

§ 44. Non saranno però ammessi quei reclami, i quali non sieno confermati dai superiori ed appoggiati dal generale in capo e sieno posteriori di tre mesi al fatto.

Art. 17 (1).

§ 45. Riservatine i casi indicati agli articoli 16, 20, 28, ed i casi urgenti che saranno a Noi direttamente segnalati, la decorazione di Cavaliere e di Ufficiale, e sempre poi quella di Gran Croce e di Commendatore, sono conferite da Noi sulla proposta del ministro della guerra, sentito il parere del consiglio dell' Ordine.

Art. 18.

§ 50. L'anzianità in ciascuna classe dell'Ordine è determinata dal giorno nel quale avvenne il fatto che meritò la decorazione: e, trattandosi di decorazioni concedute giusta il tenore dei §§ 52, 53, 64, dalla data del decreto di concessione.

---

(1) Così approvato con R. decreto 20 ottobre 1894, n. 462. Restano quindi abrogati i §§ 46, 47, 48 e 49 che prima facevano parte dell'art. 17 su riportato.

§ 51. Nel caso di una fazione veramente distinta e gloriosa di guerra operata da un nerbo di truppe non minore di un reggimento, Noi Ci riserbiamo di concedere la Croce di cavaliere alle bandiere, giusta il parere favorevole del consiglio dell'Ordine.

Art. 19.

§ 52. In tempo di pace, sulla proposta del ministro della guerra, e sentito il parere del consiglio dell'Ordine, possono conferirsi le insegne dell'Ordine:

a) a quei militari, che facciano qualche egregia azione di valore, e si trovino nelle condizioni divisate negli articoli 13 e 14;

b) ai militari benemeriti per invenzioni, perfezionamenti, lavori insigni, e di comprovata utilità, nonchè per servizi importanti nell'alta amministrazione militare.

Qualora, per effetto di pace prolungata, venisse il numero dei membri ridotto a meno di venticinque, dietro parere del consiglio dell'Ordine, potranno essere nominati altri venticinque militari, scelti fra i più benemeriti per distinti servizi, e degni di speciale ricompensa, preferibilmente fra coloro che presero parte alle campagne di guerra.

Art. 20.

§ 53. Ci riserbiamo la facoltà di conferire di proprio moto le insegne dell'Ordine:

a) sul campo di battaglia quando Ci piacesse in tempo di guerra di comandare in persona l'esercito;

b) ai Principi del sangue che abbiano preso parte ad una o più campagne, e contino dieci anni di servizio nell'esercito;

c) ai Sovrani e Principi stranieri;

d) ai militari stranieri benemeriti dello Stato pei servizi resi in guerra.

Art. 21.

§ 54. I funzionari dei diversi servizi amministrativi e sanitari di terra e di mare, i quali secondo la loro istituzione si trovino ragguagliati ad un grado militare, sono ammessi al conseguimento della decorazione dell'Ordine nei casi e modi dianzi divisati, ciascuno secondo il grado a cui sia assimilato.

Art. 22.

§ 55. Salvo il caso di dimissione volontaria accettata dal Re, l'ufficiale decorato di una Croce dell'Ordine militare di Savoia perderà il diritto di fregiarsene e il soprassoldo annessovi, ove venga privato del suo grado militare per le cause specificate all'art. 2 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

§ 56. Saranno pure privati della Croce e del soprassoldo i militari contro i quali venisse da un tribunale pronunciata pena infamante, o che siano comunque diventati indegni di appartenere all'esercito giusta la legge sul reclutamento.

§ 57. Rimarrà sospeso il diritto di usare le insegne dell'Ordine e di goderne il soprassoldo a qualunque militare durante il tempo che si troverà sottoposto a processo criminale innanzi ad un tribunale militare o civile; o starà scontando la pena del carcere; oppure si troverà per punizione nei cacciatori franchi; nè in simili casi potrà il militare essere ristabilito in tale diritto, se non in seguito a Nostra Regia approvazione.

Art. 23.

§ 58. Sia coi fondi dei quali potremo disporre, sia con quelli che fossero per formarsi di poi per mezzo di legati, donazioni ed altri assegnamenti, saranno stabiliti soprassoldi annui ai membri delle quattro classi dell'Ordine in quelle proporzioni e sotto norme e condizioni che saranno posteriormente da noi determinate.

Art. 24.

§ 59. Morendo un membro qualunque di quest'Ordine, il soprassoldo, di cui per avventura si trovasse il medesimo provveduto, verrà corrisposto alla di lui vedova durante il suo stato vedovile, ed in mancanza di questa, ai figli minori d'anni 15 cumulativamente, e finchè il più giovane di essi giunga all'età d'anni 15 compiuti (1).

Art. 25.

§ 60. Indipendentemente dal grado militare, di cui fossero rivestiti i membri dell'Ordine militare di Savoia, sono dovuti loro gli onori militari secondo la rispettiva loro classe, cioè:

di ufficiale ai Cavalieri ed Ufficiali;

di ufficiale superiore ai Commendatori di 2ª classe;

di ufficiale generale ai Commendatori di 1ª classe ed ai Gran Croci.

§ 61. Il saluto militare però non è dovuto se non a chi porti, oltre il nastro, anche la croce.

---

(1) Le pensioni non sono più riversibili alle vedove e agli orfani del decorato. V. legge n. 369 del 15 dicembre 1861, con la quale viene limitato il numero delle pensioni da concedersi ai decorati, nonchè l'art. 64 del regolamento 24 novembre 1889, n. 6568, per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma e a riposo e per la presentazione delle domande di pensione e di assegno.

Art. 26.

§ 62. Le concessioni di croci, coi rispettivi motivi, saranno poste all'ordine del giorno dell'esercito e pubblicate nel *Giornale ufficiale*.

Art. 27.

§ 63. Gli attuali membri dell'Ordine militare di Savoia continueranno ciascuno nel rispettivo grado e soprassoldo. Ma muteranno la croce, onde sono fregiati, nelle nuove insegne col presente decreto stabilite, facendo uso i commendatori di quelle assegnate ai commendatori di 1ª classe, i cavalieri e militi di quelle assegnate alla 4ª classe.

Art. 28.

§ 64. Per la prima istituzione dell'Ordine ed insediamento del suo consiglio, Ci riserbiamo di conferire un certo numero di croci di ciascuna delle quattro classi dell'Ordine.

Art. 29.

§ 65. Sono abrogate le disposizioni contenute negli statuti dell'Ordine militare di Savoia 14 agosto 1815.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 28 settembre 1855.

Per S. M. il Re

EUGENIO DI SAVOIA.

Giacomo Durando.

R. DECRETO

PER LA

ripartizione in classi dell'Ordine militare di Savoia.

VITTORIO EMANUELE II, Re di Sardegna, ecc. ecc.

Visto il Nostro decreto del 28 settembre 1855, col quale abbiamo ricostituito l'Ordine militare di Savoia;

Sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, cancelliere dell'Ordine prementovato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ordine militare di Savoia si comporrà d'ora in poi di cinque classi:

La prima continuerà ad essere quella dei *Gran Croci;*

La seconda sarà dei *Grandi Ufficiali;*

La terza quella dei *Commendatori,* i quali cessano di essere suddivisi in *Commendatori di prima* ed in *Commendatori di seconda classe;*

La quarta sarà quella degli *Ufficiali;*

La quinta quella dei *Cavalieri.*

Art. 2.

Gli attuali *Commendatori di prima classe* prenderanno il titolo di *Grandi Ufficiali* dell'Ordine, ed apparterranno così alla *seconda* delle summentovate classi.

Art. 3.

Le insegne di *Grandi Ufficiali* dell'Ordine militare di Savoia saranno quelle stesse che sono stabilite pei *Commendatori di prima classe* del summentovato Nostro decreto del 28 settembre 1855.

Le insegne di *Commendatore* saranno quelle in ora stabilite pei *Commendatori di seconda classe.*

Gli *Ufficiali* ed i *Cavalieri* continueranno a fregiarsi delle insegne attualmente stabilite dai §§ 10 e 11 del poc'anzi mentovato Nostro decreto.

Il predetto Nostro ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che, munito del sigillo dello Stato, sarà registrato sul controllo generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del governo.

Dato a Torino, addì 28 marzo 1857.

VITTORIO EMANUELE.

A. La Marmora.

LEGGE N. 369

SULLE

pensioni annue ai decorati dell' Ordine militare di Savoia (1).

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il governo del Re è autorizzato ad assegnare ai bilanci della guerra e della marina il numero di pensioni indicate nell'articolo seguente ai militari dell'esercito e della marineria, ai quali sia stata o sarà concessa la decorazione dell'Ordine militare di Savoia, riordinato col Regio decreto 28 settembre 1855 (2).

Art. 2.

Le pensioni saranno di:

Lire 250 annue per le decorazioni del grado di cavaliere;

Lire 400 annue per le decorazioni del grado d'ufficiale;

Lire 800 annue per le decorazioni del grado di commendatore;

Lire 1500 annue per le decorazioni del grado di grand'uffiziale;

Lire 2000 annue per le decorazioni del grado di gran croce.

---

(1) Con questa legge, colla quale venne limitato il numero delle pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, s'intese escluderne in ogni caso le vedove e gli orfani dei decorati stessi. (Dichiarazioni fatte al Parlamento dal Ministro della guerra durante la discussione della legge.) — V. anche la nota all'art. 24 del R. decreto n. 1114 dianzi riportato.

(2) Circa le dette pensioni, vedansi le disposizioni amministrative date all'art. 50 del regolamento di amministrazione e contabilità, edizione 10 giugno 1898.

Il numero delle pensioni non potrà eccedere:

500 per i cavalieri;
100 per gli ufficiali;
40 per i commendatori;
20 per i grandi ufficiali;
10 per i gran croci.

Art. 3.

Il militare che già gode un assegnamento sulla decorazione di Savoia, e che venga a meritare una decorazione cui sia annesso un assegnamento maggiore, cesserà di godere di quello ond'era prima provvisto.

Art. 4.

Saranno privi dell'assegnamento quei militari che sia in virtù dello statuto dell'Ordine, sia in virtù delle leggi vigenti, saranno decaduti dal diritto di fregiarsi della decorazione.

Sarà sospeso durante la pena il godimento dell'assegnamento ai decorati che scontino una pena afflittiva per reato che non li renda indegni di appartenere all'esercito, o che prestino servizio di punizione in un corpo disciplinare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 15 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

A. Della Rovere.

115244
AMM. PROV. DI TORINO
№ 15653
BIBLIOTECA